

DECISIONE (UE) 2015/1651 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 29 aprile 2015****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽²⁾, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 208,
 - visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 97,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 108,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0073/2015),
1. concede il discharge al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;

⁽¹⁾ GU C 442 del 10.12.2014, pag. 132.

⁽²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

